




Confindustria Cultura Italia
Federazione Italiana dell'Industria Culturale

Verità e Pregiudizi sull'Equo compenso

QUADRO A LIVELLO UE: L'EQUO COMPENSO E' LA REGOLA, NON L'ECCEZIONE

Non solo Francia e Germania, Stati leader nella determinazione dei compensi, ma anche Austria, Belgio, Svezia e Olanda hanno, negli ultimi 18 mesi, aggiornato i compensi per copia privata.

L'Italia non è quindi un'eccezione ma è in sostanziale linea di continuità con le politiche pubbliche adottate in materia a livello UE, decidendo di aggiornare le tariffe – introdotte nel 2003 – e scadute nel 2012. La tabella che segue evidenzia in maniera plastica lo stato dell'arte in ambito paneuropeo: [la quasi totalità dei Paesi del vecchio continente applica il c.d. regime della copia privata](#). In UK, sin dall'inizio, cioè dal 2001, la copia ad uso personale non è ammessa dall'ordinamento inglese e in Spagna¹, nel 2012, hanno sostituito il sistema dei compensi con un Fondo nazionale a carico dell'Erario.



I NUMERI: UNA COMPARAZIONE SUI DATI REALI

Come si evince chiaramente dai dati aggiornati, l'Italia è assolutamente allineata alla media dei compensi praticati nei principali Paesi europei e rivisti nell'ultimo biennio.

Il Ministero ha quindi tenuto conto dei benchmark internazionali prima di adottare le nuove tariffe, utilizzando un parametro di equità e giustizia.

	Capacità	Olanda	Belgio	Francia	Italia	Austria	Svezia	Germania
Hard disk esterno	200 GB	1.00€	6.75€	11.94€	2.00€	17.10€	8,68€	-
Hard disk / Set-top box	260 GB	5.00€	6.75€	35.00€	28,98€	12.00€	28.2€	-
Smartphone	16 GB	5.00€	2.50€	8.00€	4.00€	12.00€	6.07€	36.00€
Tablet	16 GB	5.00 €	2.50€	8.40€	4.00€	12.00€	1.73€	15.18€
Laptop/PC	-	5.00 €	-	-	5.20€	12.00€	8.68€	13.19€

¹ In Spagna, sono pendenti dei ricorsi alla Corte di Giustizia UE per valutare la compatibilità di tale riforma con il dettato comunitario vigente. Inoltre, ci sono delle survey ove è emerso che il prezzo dei dispositivi di nuova generazione sia aumentato dopo l'abolizione delle c.d. levies.

LA STRUMENTALIZZAZIONE SUL GETTITO ITALIANO

Vanno assolutamente smentite alla radice, in quanto false e fuorvianti, le stime fornite da alcuni operatori circa il *quantum* dell'ammontare dell'equo compenso, ovvero i presunti 600 milioni di euro a livello EU, di cui 150 milioni solo per l'Italia. E' bene precisare che questi dati si basano su uno studio del 2012 che, per quanto concerne il nostro Paese, includeva gli arretrati per gli anni 2011 e 2010, ma incassati nel 2012 (ex Decreto Bondi del 30 dicembre 2009).

E' vero, invece, che [la mancanza di una vera armonizzazione comunitaria](#) è sicuramente l'aspetto più complicato ai fini dell'articolazione di un quadro omogeneo sul piano delle tariffe e dei dispositivi soggetti a compenso. Tuttavia, è altrettanto vero che non esiste un sistema efficace, unanimemente condiviso, alternativo a quello attuale. Sul tema della armonizzazione, la prossima Commissione europea dovrà cimentarsi in un'ottica di mercato unico digitale, partendo dai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte UE.

EQUO COMPENSO NON TASSA


Il patrimonio artistico del nostro Paese è uno degli asset principali, un'eccellenza del *Made in Italy* che va promosso e tutelato per consentire nuova produzione culturale e creativa.

Ad oggi, [questo sistema è l'unico meccanismo praticabile per consentire ai consumatori di realizzare copie di contenuti legali sui propri device, consentendo allo stesso tempo di riconoscere i diritti ad autori, artisti, etichette musicali, produttori ed editori.](#)

La Corte di Giustizia Europea ha più volte affrontato il tema ed interpretato il concetto. Nella **sentenza SGAE Padawan** (Causa C 467/08) si è precisato che: *"un'eccezione ovvero una limitazione ai sensi della direttiva 2001/29/CE può essere considerata come una violazione, consentita dal diritto comunitario, del diritto esclusivo di riproduzione del titolare, ragion per cui, in tal caso, questa norma dispone obbligatoriamente un compenso a favore dell'autore. Nel caso di trasposizione della norma da parte di uno Stato membro nel suo ordinamento nazionale, è la realizzazione di una copia privata da parte di una persona fisica a doversi considerare il concreto atto lesivo che, fermi restando gli ulteriori criteri stabiliti per legge, fa sorgere il diritto del titolare alla compensazione economica"*.

LEVY PER INDUSTRIA CULTURALE (imprese/artisti/autori). NON PER SIAE

Al di là della vulgata mediatica e strumentale, le levy sono un compenso a favore dell'industria culturale italiana (imprese, artisti e autori) e della produzione creativa, che tramite una rendicontazione analitica beneficiano di queste risorse. Niente soldi ai "soliti noti", agli artisti "famosi", agli "amici degli amici". Le risorse vanno alle persone e alle imprese che lavorano per la cultura e vivono della loro creatività.



Stiamo parlando di pochissimi euro per device che costano, in media, diverse centinaia di euro. Nel grafico a sinistra, si veda l'impatto della nuova tariffa su uno smartphone di nuova generazione a 16 giga (tra i principali utilizzati). **Solo l'1% del costo** è imputabile all'equo compenso. **Ancora meno per i tablet.**

Nessuna tassa, quindi. Nessun nuovo balzello sui dispositivi di comunicazione elettronica. Bensì un'equa forma di compensazione per consentire copie di opere creative protette che esiste dal 2003.

EFFETTO LEVY SU MERCATO ICT: IL LUOGO COMUNE DELL'IMPATTO NEGATIVO

I dati a livello UE dimostrano chiaramente che non c'è alcuna connessione tra copia privata e penetrazione dei dispositivi mobili di comunicazione elettronica. Anzi i numeri dimostrano che la domanda non viene affatto risentita dall'aumento dell'equo compenso. Tant'è vero che non solo in Francia e Germania, anche la Svezia, patria dello streaming audio e video (con il 70% del mercato che genera ricavi da questo segmento, mentre in Italia questo segmento è allo stato irrilevante, circa il 15% del mercato audio "liquido"), ha aggiornato i compensi per copia privata, e [per uno smartphone di 16 giga si prevede un compenso di circa 6 euro \(3.50SEK per GB\) contro i nostri attuali 4 euro.](#)

Nella vicina Francia, dove lo streaming musicale rappresenta il 43% del digitale, contro il 15-18% dell'Italia, il compenso è stato adeguato al rialzo, su smartphone e tablet dal 1 gennaio 2013, proprio nella fase di massima espansione dei servizi streaming.

Qui di seguito alcuni benchmark.

[Penetrazione smartphone su totale mobile nel 2013](#)

Francia 46%

Germania 29%

Italia 23%

<http://www.statista.com/statistics/259530/smartphone-subscribers-as-share-of-all-mobile-users/>

[Penetrazione smartphone in Francia, Germania, Italia nel 2013](#)

Germania 51 %

Francia 53 %

Italia 53 %

[Penetrazione tablet in Francia, Germania e Italia](#)

PAESI	2012	2013	2014
Francia	12,2%	18,1%	22,8%
Germania	18,2%	24,9%	32%
Italia	14,9%	19,6%	22,6%

<http://www.statista.com/statistics/249145/tablet-penetration-in-france/>
<http://www.statista.com/statistics/249142/tablet-penetration-in-germany/>
<http://www.statista.com/statistics/249146/tablet-penetration-in-italy/>

[E' del tutto evidente che l'applicazione del compenso non ha alcun effetto depressivo sul mercato ICT. Anzi, casomai, è vero il contrario. E cioè che \(anche\) la possibilità di utilizzare liberamente contenuti creativi stimola la diffusione di questi nuovi strumenti. La domanda di tali prodotti è pertanto essenzialmente anelastica all'equo compenso.](#)

I LUOGHI COMUNI SULLO STREAMING AUDIO/VIDEO

Il concetto per il quale l'utilizzo dei sistemi di streaming audio e video renderebbe obsoleto il regime dell'equo compenso è un luogo comune, privo di fondamento tecnico e giuridico:

- 1)** vi è copiosa giurisprudenza europea ove si è più volte rilevato come la compensazione sia dovuta a prescindere dell'effettiva copia realizzata sul dispositivo;
- 2)** in Italia, tale sistema non supera il 15-18% del mercato audio della musica liquida; a livello audiovisivo, la percentuale è ancora più bassa;
- 3)** tutti i principali Paesi dove il mercato dello streaming è veramente significativo in termini percentuali e di redditività, hanno di recente aggiornato i compensi sui nuovi dispositivi di comunicazione elettronica.

I consumatori sono i primi beneficiari dei modelli di business che si stanno sviluppando sulle reti digitali e sanno bene che per creare valore è necessario remunerare i legittimi titolari dei diritti.

BENEFICIARI DEL COMPENSO E CRITERI DI RIPARTIZIONE

SIAE non "trattiene" nient'altro che il rimborso spese per l'intermediazione e la gestione del diritto, ai sensi della legislazione vigente. Il resto è volgare mistificazione a fini strumentali. Le risorse incassate per la copia privata vanno ad artisti, autori, imprese e produttori.

Compenso relativo a supporti ed apparecchi di registrazione audio	50% agli autori e loro aventi causa 25% ai produttori di fonogrammi 25% agli artisti interpreti o esecutori
Compenso relativo a supporti ed apparecchi di registrazione video	30% agli autori 70% in tre parti uguali ai produttori originari di opere audiovisive, ai produttori di videogrammi, agli artisti interpreti o esecutori (la metà di quest'ultima quota è destinata ad attività di studio e di ricerca e a fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori)

SCENARIO NORMATIVO E GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Le direttive UE in materia così come interpretate dalla giurisprudenza della massima Corte UE hanno evidenziato (*sentenza 7 dicembre 2006, causa C 306/05, SGAE, Racc. pag. I 11519, punti 43 e 44*) che la compensazione è dovuta a prescindere dell'effettiva copia realizzata sul dispositivo, motivo per cui il "sondaggio" sugli usi/comportamenti dei consumatori con i nuovi device è fuorviante e fuori luogo.

Si legge dai giudici europei:

"qualora le apparecchiature di cui trattasi vengano messe a disposizione di persone fisiche a fini privati, non è minimamente necessario accertare che queste abbiano effettivamente realizzato copie private per mezzo delle apparecchiature stesse e abbiano, quindi, effettivamente causato un pregiudizio all'autore dell'opera protetta. Infatti, è legittimo presumere che tali persone fisiche beneficino integralmente di tale messa a disposizione, vale a dire che si presume che esse sfruttino pienamente le funzioni associate a tali apparecchiature, ivi comprese quelle di riproduzione. Ne consegue che la semplice capacità di tali apparecchiature o di tali dispositivi di realizzare copie è sufficiente a giustificare l'applicazione del prelievo per copie private, a condizione che tali apparecchiature o dispositivi siano stati messi a disposizione delle persone fisiche quali utenti privati. Tale interpretazione risulta avvalorata dal tenore del trentacinquesimo 'considerando' della direttiva 2001/29. Infatti, esso menziona, quale criterio utile ai fini della determinazione dell'entità dell'equo compenso, non il semplice "pregiudizio" in quanto tale, bensì il pregiudizio "eventuale". Il carattere "eventuale" del danno causato all'autore dell'opera protetta risiede nella realizzazione della necessaria condizione preliminare consistente nella messa a disposizione di una persona fisica di apparecchiature o dispositivi che consentano l'effettuazione di copie, che non deve essere necessariamente seguita dall'effettiva realizzazione di copie private".